

Spett. le
CONSOB
Divisione Intermediari
Via Broletto, 7
20121 - Milano

Milano, 1° marzo 2010

Oggetto: Procedura di consultazione pubblica in merito agli “Obblighi di comunicazione dei soggetti vigilati” - Integrazione al documento di giugno 2009

Spett.le Commissione,

Anasf intende partecipare alla consultazione pubblica in oggetto, indetta a seguito di analisi e valutazioni svolte dalla Vs. Autorità in esito alla precedente consultazione di giugno 2009.

In quella circostanza l'Associazione, in relazione agli obblighi di comunicazione posti a carico degli intermediari con riferimento all'attività dei promotori finanziari, aveva preso posizione su due aspetti della disciplina prospettata:

- la previsione dell'invio su base semestrale di dati strutturati relativi all'operatività dei principali promotori finanziari;
- la previsione di una comunicazione (ad evento) di informazioni dettagliate sui provvedimenti assunti dagli intermediari nei confronti dei propri promotori finanziari, o più precisamente di dati nominativi inerenti ai reclami inoltrati per ciascun promotore finanziario.

Quanto al primo punto Anasf aveva osservato come fosse priva di qualunque fondamento normativo la previsione di un obbligo di comunicazione

avente ad oggetto l'individuazione nominativa dei cosiddetti principali promotori finanziari, ossia di quei promotori che registrino semestralmente il maggior rapporto di raccolta lorda rispetto a quello della rete complessiva, nonché di una serie di dati inerenti alla loro attività (entità delle provvigioni percepite, numero di clienti in entrata ed in uscita, premi di produzione, numero di reclami). In relazione alla *ratio* sottesa alla disposizione, a giudizio dell'Associazione, appariva sufficiente la sola acquisizione da parte di Consob del dato numerico inerente al rapporto tra raccolta lorda dei principali promotori finanziari, nel numero stabilito in relazione all'ampiezza della rete, rispetto alla raccolta dell'intera rete.

La nuova configurazione degli obblighi di comunicazione, sottoposta oggi a consultazione, non riguarda più l'operatività dei principali promotori finanziari nominativamente individuati, ma mira ad ottenere informazioni sul numero totale degli stessi, attraverso l'acquisizione di dati aggregati (e non più nominativi) in relazione all'operatività di classi uniformi di promotori finanziari determinate in base all'indice individuale di performance.

Anasf condivide la soluzione adottata dalla Commissione, funzionale all'effettivo monitoraggio di eventuali fattori di rischio, a differenza di quella prospettata originariamente.

**** *

L'Associazione, nel prendere atto della circostanza riferita da Consob che l'analisi e la valutazione delle risposte sottoposte dai partecipanti alla precedente consultazione è tuttora in fase di svolgimento e completamento, osserva come, quanto meno allo stato, non sia stato apportato alcun correttivo al prospettato obbligo di comunicazione avente ad oggetto dati disaggregati e nominativi inerenti, tra i vari possibili destinatari di reclami, ai *“primi dieci promotori per incidenza del numero di reclami sul numero di rapporti operativi ad essi riferibili”*.

Sul punto Anasf, che peraltro ha sempre posto quale proprio obiettivo prioritario la valorizzazione della professionalità e della correttezza dell'operato

dei promotori finanziari, ad esempio predisponendo un rigoroso Codice di autoregolamentazione di categoria, ripropone le perplessità già manifestate nel parere inviato in risposta alla precedente consultazione.

In quell'occasione, l'Associazione aveva da un lato rilevato come già la delibera Consob n. 14015 del 1° aprile 2003 prevedesse a carico degli intermediari obblighi di comunicazione aventi ad oggetto "i provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari" in particolare onerandoli di comunicare "i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari" (si vedano art. 2, lett. p; art. 3 lett. n etc.). Aveva altresì osservato come la previsione avente ad oggetto la comunicazione di dati nominativi di promotori finanziari destinatari di reclami contenute nella bozza di Guida Operativa, non apparisse conseguenza necessaria della sopravvenuta disciplina contenuta nella "Legge sul risparmio" e nella normativa di recepimento della MiFID, né sembrasse soddisfare direttamente obiettivi di monitoraggio sui fattori di rischio propri degli intermediari.

In particolare, alla pag. 128 e ss. della *Guida Operativa*, viene indicato (sub allegato II.2) lo Schema di relazione della funzione di controllo di conformità di cui all'art. 16 del regolamento congiunto Consob – Banca d'Italia precisando che detta relazione deve tra le altre cose illustrare la situazione complessiva dei reclami ricevuti per iscritto dall'intermediario nel periodo di riferimento. Anasf ha osservato come in realtà il richiamato art. 16 del regolamento congiunto Consob – Banca d'Italia si limiti a stabilire che "*le relazioni riportano altresì la situazione complessiva dei reclami ricevuti*".

Ciò premesso, l'Associazione considera privo di fondamento normativo – che ha ad oggetto la situazione complessiva dei reclami – la richiesta di dati disaggregati e nominativi inerenti, tra i vari possibili destinatari dei reclami, ai "*primi dieci promotori per incidenza del numero di reclami sul numero di rapporti operativi ad essi riferibili*".

Conseguentemente, Anasf ribadisce la sua contrarietà alla previsione di un obbligo di comunicazione a carico dell'intermediario avente ad oggetto dati nominativi riguardanti singoli promotori finanziari destinatari di reclami e sottolinea ancora una volta l'irrilevanza, tanto più ove riferita al singolo soggetto, di dati disaggregati inerenti a situazioni nelle quali l'intermediario non abbia ancora necessariamente avviato procedure di controllo e di verifica della fondatezza del reclamo.

L'Associazione considera peraltro che, anche ove Consob ritenesse indispensabile acquisire dati inerenti alla situazione dei reclami, ciò dovrebbe avere ad oggetto la situazione complessiva e non i dati nominativi di singoli promotori finanziari. In alternativa, in funzione dell'attività di monitoraggio sugli intermediari posta in essere dalla Commissione e mutuando la soluzione da ultimo opportunamente adottata con riguardo all'operatività dei promotori finanziari, l'obbligo di comunicazione potrebbe avere ad oggetto i dati relativi a tutti i reclami ricevuti dall'intermediario, non più nominativi, ma aggregati in relazione a classi uniformi di promotori finanziari determinate ad esempio, come già visto, in base all'indice individuale di performance.

**** *

A disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti che si ritenessero opportuni, la scrivente Anasf ringrazia per l'attenzione e porge i migliori saluti.



Elio Conti Nibali
Presidente Anasf